

ISABEL VILLAR FUENTES*

Intelligenza artificiale nesso tra dottrina e giurisprudenza **

Nel continente europeo, sin dagli albori dell'attuale millennio, i professori sono stati i veri artefici delle grandi costruzioni giuridiche. La codificazione ha tolto loro il potere di decidere che prima possedevano, ma non quello di commentare, criticare, sistematizzare, incidere, consigliare.

[R. C. Van Caenegem
Passato e Futuro del diritto europeo]

Sommario: I. Il concetto di dottrina. A) Esiste una risposta della giurisprudenza alla dottrina? - B) Trasposizione della dottrina in giurisprudenza. - II. La dottrina può incidere in modo efficace sulla giurisprudenza? - III. L'intelligenza artificiale al servizio della dottrina - IV. IA intraprocessuale e in sede giudiziaria - V. IA nesso tra giurisprudenza e dottrina.

I. Concetto di dottrina

La dottrina in campo giuridico possiede in linea di principio due ambiti di lavoro e di studio: la produzione normativa (dai momenti iniziali e dai preparativi, fino alla promulgazione) e la produzione giurisprudenziale.

Lo studio, la critica e l'analisi della dottrina si soffermano proprio su questi due ambiti, rappresentano il loro oggetto di studio e il loro contributo scientifico.

Non ci soffermeremo invece sulla metodologia della ricerca giuridica, poiché non è questo l'obiettivo del lavoro, anche se è necessario che il metodo e il rigore scientifico della

* *Profesora Colaboradora Doctora di Diritto Processuale dell'Università di Cadice.*

** *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.*

dottrina venga riconosciuto, valorizzato e soprattutto ritorni agli operatori del diritto, che ne hanno analizzato i frutti.

La produzione normativa e la giurisprudenza, una volta passate al setaccio dalla dottrina, devono ritornare al legislatore e alle autorità giudiziarie, “sottolineare i rischi”, per poi tradurre i suggerimenti della dottrina in norme giuridiche e decisioni giudiziarie¹.

Tale ruolo, così importante, da, si potrebbe dire, rappresentare un’esigenza di qualità, di rispetto degli standard, di adeguamento ai bisogni della società, oggi giorno risulta leggermente offuscato, con una perdita significativa della funzione che dovrebbe svolgere.

Cominciando dalla portata della nozione “dottrina”, vi sono autori che la definiscono un lavoro di «ricerca, sistematizzazione e interpretazione che i giureconsulti svolgono nelle loro opere»²; altri, studi di «carattere scientifico che i giuristi realizzano sul diritto, sia con lo scopo, puramente teorico, di sistematizzare le loro disposizioni, sia con l’obiettivo di interpretare le norme e indicarne le regole di applicazione»³.

La dottrina è fatta di critiche, definizioni, interpretazioni, correzioni da parte delle istituzioni giuridiche, dei suoi creatori, delle sue conseguenze e dei suoi effetti. Ciò implica che il lavoro e lo studio della dottrina partono dalle figure giuridiche o da una situazione nuova che necessita di una disciplina, per poi proseguire con il trattamento normativo e i suoi risultati nei provvedimenti giudiziari.

In tale attività di studio e di lavoro, la dottrina, tra i tanti strumenti, si occupa della giurisprudenza, per sapere in che modo si pronuncia su ognuna delle istituzioni giuridiche, nelle ipotesi in cui la corte suprema modifichi uno specifico orientamento giurisprudenziale ecc.⁴. Sono poche le opere dottrinali che non prendono in considerazione la giurisprudenza

¹ L. PEGORARO, L.A. FIGUEROA MEJÍA, *Las citas doctrinales en las sentencias de los tribunales constitucionales. Especial análisis de aquellas incorporadas en los pronunciamientos de acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia Mexicana*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nuova serie, Anno XLIX, n. 147, settembre-dicembre 2016, pp. 137 e 171.

² D. CIENFUEGOS SALGADO, *La doctrina y la jurisprudencia. Reflexiones acerca de una relación indispensable*, *Estudios en homenaje a Don Jorge Fernández Ruiz*, Ciudad de México, 2005, p. 76.

³ D. CIENFUEGOS SALGADO, *La doctrina y la jurisprudencia. Reflexiones acerca de una relación indispensable*, cit., p. 76. Julien Bonnacase afferma che è evidente che la dottrina si riduca a un afflusso di opinioni individuali, ma non per questo sia meno importante.

⁴ L. PEGORARO, L.A. FIGUEROA MEJÍA, *Las citas doctrinales en las sentencias de los tribunales constitucionales*, cit., p. 146: «circolazione infra-formanti (legislatori/legislatori, corti/corti, dottrina/dottrina); Opere infra-formanti (corti/legislatori e legislatori/corti), in particolare sull’utilizzo da parte delle corti, del diritto straniero in generale, comprese perfino leggi e sentenze. Tuttavia, nessuno - almeno per quel che ne sappiamo, ma potremmo anche

rispetto all'argomento in esame, per commentarlo, criticarlo o semplicemente spiegarlo, per cui possiamo affermare che esiste un percorso unidirezionale tra dottrina e giurisprudenza.

In questo modo, la dottrina si avvale della legislazione e della giurisprudenza per svolgere il proprio studio e la propria ricerca, tuttavia, non riceve alcuna risposta dai legislatori, né dagli operatori del diritto. Tale mancanza di riscontro implica che il lavoro dottrinale risulti sterile, si potrebbe dire che “predica nel deserto”; la ricerca giuridica non viene valorizzata e non ha alcuna efficacia.

Si tratta, a quanto sembra, di un rapporto unidirezionale, sia per quanto riguarda il legislatore, sia per la giurisprudenza. Visto che lo scopo del presente studio è quello di valutare la portata dei lavori relativi alla dottrina nei provvedimenti giudiziari, dobbiamo verificare se esiste una sorta di collegamento, come risposta della giurisprudenza alla dottrina.

A) Esiste una risposta della giurisprudenza alla dottrina?

Storicamente la scienza del diritto ha esercitato un impatto sul legislatore e sull'autorità giudiziaria, si basava nel censire i provvedimenti dell'uno e dell'altra. Tale posizione di rilevanza è rimasta fino al XX secolo. «Nel continente europeo, sin dagli albori dell'attuale millennio, i professori sono stati i veri artefici delle grandi costruzioni giuridiche. La codificazione ha tolto loro il potere di decidere che prima possedevano, ma non quello di commentare, criticare, sistematizzare, incidere, consigliare»⁵.

La risposta alla questione sollevata, oggi come oggi è assai scadente, infatti l'incidenza della dottrina si manifesta in due forme estremamente leggere.

Da una parte bisogna riconoscere che l'autorità giudiziaria ha definito, nel proprio percorso accademico, una scrupolosa formazione e preparazione, e ha assimilato concetti e istituzioni giuridiche sulla base dei dettami della dottrina. È ovvio che la formazione accademica non è una semplice assimilazione di norme, la scienza del diritto va oltre: è composta da istituzioni, da forme giuridiche, da fondamenti ecc.

sbagliarci - si è mai occupato della verifica empirica di un particolare aspetto della “circolazione tra formanti”; ovvero, di come la dottrina si ricolleggi alla legislazione e, per il nostro scopo, alle sentenze».

⁵ L. PEGORARO, L.A. FIGUEROA MEJÍA, *Las citas doctrinales en las sentencias de los tribunales constitucionales*, cit., p. 142, ove citano R.C. VAN CAENEGEM, *JUDGES, Legislators and Professors. Chapters in European Legal History*, Cambridge, 1987, in particolare cap. I.

In questo modo, giudici e magistrati vengono formati a livello giuridico dall'accademia, sia nelle aule, che nello studio dei manuali. Tale assimilazione di concetti, non è questione di poco conto, visto che la stessa figura o istituzione giuridica può situarsi in una diversa natura giuridica, a seconda che sia stata appresa in una facoltà piuttosto che in un'altra e questa diversità nella catalogazione, probabilmente si vedrà rispecchiata nei provvedimenti giudiziari dell'organo che li ha emessi. Come esempio possiamo prendere degli argomenti di cui si discute come il carattere contenzioso o meno delle questioni preliminari o il carattere di *numerus clausus* delle stesse, in seguito alla modifica della legge di procedura civile secondo la legge 19/2006. Rispetto a tali questioni le diverse posizioni saranno inevitabilmente incluse nelle argomentazioni dei provvedimenti giudiziari emessi.

Non vi è dubbio che l'*imprinting* avuto, resterà nel patrimonio culturale giuridico, che servirà e verrà utilizzato nei provvedimenti.

Tuttavia, tale collegamento tra dottrina e giurisprudenza è da considerarsi estremamente ingiusto e mediocre. La patina dottrinale ricevuta dagli studenti durante la formazione universitaria è caratterizzata da livelli piuttosto elementari, con scarsa profondità. Questo ci porta ad affermare che il pensiero dottrinale, malgrado un lavoro rigoroso, viene sprecato, non riesce ad adempiere alla funzione di informare e correggere che dovrebbe invece avere.

Il secondo possibile contatto della giurisprudenza, come risposta alla dottrina, avviene attraverso la formazione che giudici e magistrati ricevono nei congressi e nei seminari, che «continuano a plasmare la percezione della magistratura davanti a specifiche istituzioni giuridiche»⁶.

Partendo da questo tipo di approccio, si può affermare che gli operatori del diritto che creano la giurisprudenza, vengono plasmati dalla dottrina, fin dal primo momento della loro formazione accademica e nel corso della loro evoluzione e dell'esercizio della professione. Il patrimonio giuridico di giudici e magistrati, pertanto, è formato dalla dottrina e tale patrimonio rimarrà presente nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

⁶ D. CIENFUEGOS SALGADO, *La dottrina y la jurisprudencia. Reflexiones acerca de una relación indispensable*, cit., p. 101.

B) *Trasposizione della dottrina in giurisprudenza*

Giunti a questo punto, ci interessa sapere se la formazione della dottrina in qualche modo si rispecchia nei provvedimenti giudiziari e con che intensità. Per poter realizzare tale verifica, scegliamo alcune sentenze nell'ordinamento della giurisdizione civile e penale della corte suprema, in modo casuale, ottenendo uno scarso risultato.

In primo luogo, si segnala che su un totale di sessanta sentenze consultate, la parola “dottrina” appare in 98% dei casi.

Tuttavia, l'analisi concreta di ogni singola menzione al vocabolo cercato, mostrava come ci si riferisse alla “dottrina giurisprudenziale”, “dottrina di quest'aula”, “dottrina di questa corte”⁷.

Una ricerca del termine “dottrina” nella giurisprudenza, per esempio della Corte Suprema ci restituisce dei termini confusi, che si allontanano dal concetto che abbiamo inteso delimitare, come quello di “dottrina giurisprudenziale”⁸. Il termine “dottrina” si concentra sull'opinione prevalente e uniforme di materie, concetti e istituzioni, di provvedimenti giudiziari e diverse sentenze preferibilmente prodotte dalla Corte Suprema o dalla Corte Costituzionale. I rimandi alla dottrina di tali tribunali sono costanti e ancor più frequentemente alla stessa aula. Potremmo affermare che vengono continuamente prodotte autocitazioni, da parte dei magistrati, alle proprie posizioni e a pronunciamenti precedenti. Tale conclusione ci porta a un diabolico incrocio, che fa pensare che la giurisprudenza si

⁷ ATS 8801/2019, Sezione Civile della Corte Suprema, nella presente ordinanza appare sei volte la parola dottrina, sempre intesa come dottrina giurisprudenziale, con modi diversi di fare riferimento ad essa. Nel paragrafo successivo la troviamo in due occasioni: «Nella motivazione viene denunciata la violazione dell'art. 71.1 LC, poiché si ritiene che la sentenza si oppone alla dottrina giurisprudenziale della Sezione, stabilita segnatamente dalle sentenze della Corte Suprema n. 629/2012, del 26 ottobre, n. 487/2013, del 10 luglio, sentenza n. 428/2014, del 24 luglio, in quanto di fronte al criterio della dottrina di un severo requisito per un comprovato ed evidente stato di insolvenza, il tribunale di Audiencia Provincial considera che sia sufficiente per revocare i pagamenti imputati a debiti scaduti ed esigibili prima della dichiarazione di fallimento, fatti che devono essere considerati mera presunzione, poiché non sono indicativi dello stato di insolvenza, e non si attengono al fondamento di fatto della sentenza impugnata». STS 7566/2010: «3. Viene esposta la dottrina giurisprudenziale sulla cosa giudicata»; STS 7704/2010. La presente dottrina della Corte Costituzionale è valida per qualsiasi situazione. Il criterio è stato avallato dalle SSTs del 28 luglio del 1995, Sezione Penale del 15 marzo del 1994, Sala del Contenzioso-Amministrativo, del 19 settembre del 1987 e del 23 febbraio del 2004.

⁸ D. CIENFUEGOS SALGADO, *La doctrina y la jurisprudencia. Reflexiones acerca de una relación indispensable*, cit., p. 76, citazione di Nieto, con riferimento al fatto che in Spagna è stata definita una nuova espressione, quella di dottrina giurisprudenziale, nella quale vengono riuniti i due concetti intorno a cui si basa la presente esposizione: dottrina e giurisprudenza.

nutre soltanto dei propri pronunciamenti. In definitiva un risultato che di nuovo ci obbliga a sottolineare il poco peso della dottrina nella giurisprudenza, e, ancor più grave, la mancanza di aggiornamento dei provvedimenti giudiziari, che in questo modo corrono il rischio di essere alquanto immobilisti.

Lo scarso arricchimento della giurisprudenza, da parte della dottrina, comporta una situazione di stallo dei provvedimenti giudiziari, una maggiore lentezza nell'adeguamento ai tempi e ai cambiamenti.

Se la funzione dei giudici e dei magistrati è la funzione giurisdizionale, come giudicare e garantire l'esecuzione del giudicato, svolgere un'effettiva tutela giurisdizionale (art. 24.1 CE), il compito della dottrina si concentra nello studio delle istituzioni e delle basi giuridiche. Uno studio che implica delle rinnovate interpretazioni e visioni, a volte audaci, ma sempre rigorosamente scientifiche e, come dimostrato tante volte, corrette.

La dottrina è, per il legislatore, un precursore di nuove sfide, anticipa delle soluzioni per adattarsi ai cambi della società e delle tecnologie, fornisce i criteri di interpretazione e/o applicazione corretta delle norme giuridiche.

Addirittura, rispetto alla giurisprudenza, muove una serie di critiche motivate, che in molte occasioni consentono una correzione.

Quando la giurisprudenza cita la dottrina, troviamo che si fa riferimento agli autori a livello globale, con espressioni quali “dottrina maggioritaria”, “dottrina consolidata”, “linee dottrinali”⁹.

⁹ «Ovvero quello che in dottrina viene descritto come “registrazione di un marchio che si traduce in sfruttamento e ostruzione ingiustificati della posizione conquistata da terzi senza alcun legame mediato tra le parti in conflitto”» STS 415/2017 - ECLI: ES:TS: 2017:415 Id Cendoj: 28079110012017100078 Organo: Corte Suprema. Sezione Civile, Sede: Madrid, Sezione 1, Data: 08/02/2017, N° Ricorso: 1044/2014, N° Risoluzione: 70/2017, Procedimento: Civile, Relatore: IGNACIO SANCHO GARGALLO, Tipo di Risoluzione: Sentenza. Analogamente: «per poter valutare se i terreni delle aziende agricole descritte all'inizio della presente risoluzione siano, o meno, soggetti ad allagamenti naturali causati dalle alte maree primaverili di equinozio, anche se tali inondazioni, totalmente o parzialmente, sono state ostacolate dall'operato dell'uomo, durante l'aratura, la delimitazione e la dotazione dei terreni per lo sfruttamento del sale, la relazione peritale tecnica risulta determinante, e la sua corretta valutazione viene contestata dalla parte appellante nella sentenza impugnata, dobbiamo ricordare, anche sulla base del criterio stabilito dalla presente Sezione e che è noto per essere stato adeguatamente ribadito, che nonostante alcuni settori della dottrina e taluni isolati pronunciamenti giurisprudenziali abbiano cercato di distinguere il sistema di valutazione in base alle regole di corretto giudizio come un tertium genus, una via di mezzo tra prova legale e prova libera, la dottrina della giurisprudenza prevalente sottolinea lo stretto vincolo tra libera valutazione, o meglio discrezionale, e la valutazione effettuata in base alle regole di corretto giudizio, e persino la loro equiparazione, in contrasto con il sistema di “prova legale» (tra le tante sentenze

In maniera tale che la citazione della dottrina “*stricto sensu*” di solito non include gli autori, la fonte della dottrina che contribuisce alla giurisprudenza rimane, così, sfocata.

Tuttavia, le ragioni di tale silenzio rispetto alla paternità della dottrina si trovano nei provvedimenti giudiziari.

I giudici e i magistrati sono concentrati nell’adempimento degli obblighi dell’art. 24.1 CE, dell’effettiva tutela giurisdizionale, e nel giustificare e argomentare i loro provvedimenti giudiziari. Tale base giuridica ruota principalmente intorno ai testi legislativi e ai loro articoli, grazie ai quali si sostengono i pronunciamenti, oltre che alla giurisprudenza che avalla le posizioni adottate in tali risoluzioni, nonostante ciò non viene escluso il riferimento alla dottrina, ma più che altro per questioni interpretative.

Il bisogno di motivazione e fondamento dei provvedimenti giudiziari viene confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 118/2006 (FJ 4), quando sostiene che «il diritto dell’effettiva tutela giurisdizionale, garantito dall’art. 24.1 CE, comprende il diritto delle parti a ottenere dai giudici e dalla Corte una risoluzione motivata e basata sul diritto nel merito delle pretese debitamente dedotte dalle parti nel processo». Tuttavia le citazioni dottrinali non vengono considerate imprescindibili mentre lo è tutto ciò che concerne il fondamento della norma.

Anche in quel caso, la paternità di coloro che promuovono o sostengono una determinata posizione o costruzione giuridica, non aggiunge, né toglie nulla rispetto alla verifica dell’osservanza del diritto fondamentale dell’art. 24.1 CE. D’altro canto, bisogna riconoscere che il metodo dei giudici e dei magistrati, così come la struttura dei provvedimenti giudiziari non prevede, in alcun modo, l’utilizzo di riferimenti bibliografici, né di citazioni accurate alla maniera dei membri dell’accademia.

Su questa stessa linea, nel motivare l’assenza di citazioni dottrinali nelle risoluzioni, si trova l’art. 31 *bis* della Legge sulla proprietà intellettuale «Sicurezza e procedure ufficiali. Non è necessaria l’autorizzazione dell’autore quando un’opera viene riprodotta, distribuita o resa

quelle della Corte Suprema con data 21 gennaio 2000, 10 giugno 2000, 22 luglio 2000, 14 ottobre 2000, 24 ottobre 2000, 27 febbraio 2001 e 4 giugno 2001)». In SAP Cadice 2003/2012.

pubblica ai fini della pubblica sicurezza o per il corretto svolgimento di procedure amministrative, giudiziarie o parlamentari»¹⁰.

Malgrado l'abituale silenzio della giurisprudenza per quel che concerne la dottrina nei suoi fondamenti e ancor di più la paternità in concreto, dobbiamo comunque affermare e sottolineare l'importanza e la necessità che i provvedimenti giudiziari “bevano” dalla stessa.

I. La dottrina può incidere in modo efficace sulla giurisprudenza?

Dobbiamo cominciare con il ruolo fondamentale che deve avere la dottrina nelle decisioni giudiziarie. All'inizio del presente lavoro abbiamo citato R.C. Van Caenegem: «Nel continente europeo, sin dagli albori dell'attuale millennio, i professori sono stati i veri artefici delle grandi costruzioni giuridiche. La codificazione ha tolto loro il potere di decidere che prima possedevano, ma non quello di commentare, criticare, sistematizzare, incidere, consigliare».

La dottrina deve svolgere il ruolo di “interdizione dell'arbitrarietà dei poteri pubblici” ai sensi dell'art. 9.3. della Costituzione spagnola¹¹.

La prospettiva della dottrina, che è la più aggiornata, la più vicina alla realtà, ai modelli dei sistemi legislativi in prospettiva comparata, ai cambiamenti della società e a quelli tecnologici dovrebbe essere interpellata da giudici e magistrati.

Vi sono sistemi nei quali giudici e magistrati avvalorano i propri provvedimenti con riferimenti espliciti a monografie, articoli, saggi di vario genere, voci di dizionari o enciclopedie e, persino, tesi di laurea (come nel caso, per citare alcuni esempi, di Canada e Svizzera).

Esistono altresì ordinamenti nei quali tale pratica viene considerata, se non un sacrilegio, quanto meno inutile ai fini dei giudici; per esempio, l'assenza di riferimenti alla dottrina nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, influenzata da disposizioni specifiche delle leggi o della prassi che vietano di citare la dottrina giuridica nelle sentenze e

¹⁰ Regio Decreto Legislativo 1/1996, del 12 aprile, recante il testo consolidato della legge sulla proprietà intellettuale, che regola, chiarisce e armonizza le disposizioni di legge vigenti in materia.

¹¹ Art. 9.3 Costituzione spagnola: «La Costituzione garantisce il principio di legalità, la gerarchia normativa, la pubblicità delle norme, la irretroattività delle disposizioni sanzionatorie sfavorevoli o restrittive dei diritti soggettivi, la sicurezza giuridica, la responsabilità e il divieto dell'arbitrio dei pubblici poteri».

che condizionano i giudici - compreso quelli costituzionali, a causa del continuum tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione costituzionale - nella ricerca di materiali selezionati per la soluzione di un caso (Francia, Spagna)¹².

Risulta evidente che essere condizionati dall'urgenza al momento di emettere dei provvedimenti giudiziari, rende difficile un lavoro di lettura che sia di ispirazione per gli stessi. Possiamo affermare però che una base giuridica che faccia riferimento alla dottrina equivale a una "corrente moderna" o quanto meno è necessario andare in quella direzione.

Il modo per sviluppare tale corrente è proprio quella di effettuare una modernizzazione. Non ha alcun senso che il mondo accademico che sviluppa le proprie attività nelle università, che dovrebbero essere punto di riferimento non solo per quel che riguarda il rigore scientifico, lo studio e il lavoro, ma anche le tecnologie, non ne sappia approfittare, per ottenere presenza e maggior protagonismo nella giurisprudenza.

Le istituzioni private e pubbliche si sono modernizzate e digitalizzate, così come le aziende di tutti i settori, in particolar modo quelle turistiche, commerciali e finanziarie (un esempio di adattamento al nuovo contesto e delle attese dei cittadini e dei clienti è il boom della tecnofinanza e la relativa totale applicazione nelle società avanzate).

Lo stesso settore giuridico viene continuamente travolto da una valanga di legaltech, che occupa tutti i settori e gli scenari al servizio dei clienti e degli stessi studi legali, sia nel "back office" che nel "front office"

Tutto ciò è frutto dell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (da qui in poi IA) nell'area legale.

¹² L. PEGORARO, L.A. FIGUEROA MEJÍA, *Las citas doctrinales en las sentencias de los tribunales constitucionales*, cit., p. 139: «In particolare, per l'area del Common Law si contemplano Stati Uniti, Canada, India e alcune ex colonie inglesi; per l'area germanofona, Germania e Austria; Per l'area del Civil Law (con l'eccezione di Francia e Italia, dove non vengono ammesse citazioni dottrinali, e Spagna, dove non compaiono più per ragioni culturali), per gli ordinamenti latinoamericani, come in Argentina, Brasile, Cile Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Messico Perù e Venezuela; per l'area islamica, Marocco, Egitto e Turchia; per gli ordinamenti "misti", Israele, Sudafrica e Filippine, e per gli ordinamenti ex socialisti, la Russia e altri che verranno indicati in seguito».

II. *L'intelligenza artificiale al servizio della dottrina*

Dovendo cominciare da una definizione basilare di IA, possiamo affermare che si tratta di una combinazione di algoritmi fissati con lo scopo di creare delle macchine che presentino le stesse capacità di un essere umano.

Con l'IA si possono creare macchine capaci di realizzare qualcosa di più che una semplice azione meccanica ciclica programmata in precedenza. In alcuni casi si definiscono come macchine, in qualche modo “pensanti” o che, meglio ancora, imitano il pensiero umano¹³.

Volendo dare una spiegazione più tecnica potremmo affermare che si tratta di «quegli algoritmi che si materializzano in programmi informatici che, a loro volta, vengono eseguiti su uno specifico hardware e che puntano ad emulare il modo in cui funziona il cervello umano».

La IA parte da alcuni algoritmi, che rappresentano lo script o il protocollo d'azione della macchina, che memorizza tutti i dati e tutte le opzioni di decisione e la funzione dei nuovi dati ricevuti¹⁴ (tramite un complesso processo di operazioni matematiche), inseriti da un essere umano, grazie ai quali può realizzare una serie infinita di operazioni combinatorie, per ottenere degli effetti da tali dati, che permettano di imitare - e sottolineiamo imitare - le funzioni cognitive.

La macchina non si “dimentica” di nessuna informazione, inserita dall'uomo, e fin lì potremmo pensare che sia completamente programmata dall'essere umano e che di conseguenza la sua portata sia limitata come la mente umana. Tuttavia, le combinazioni e i risultati, frutto dei dati eseguiti dalla IA, sono infiniti, tenendo conto, che allo stesso tempo la macchina non smette di “imparare”. Le combinazioni effettuate dalla macchina, la riforniscono di nuovi dati, che continuano a generare nuovi feedback.

La IA è un fenomeno di cui solo di recente si parla in tutti i settori, tuttavia, è nata all'incirca 50 anni fa¹⁵. Il motivo per cui in questi ultimi anni ha avuto una crescita

¹³ J. NIEVA FENOLL, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, Madrid, 2018, p. 20.

¹⁴ J. Nieva Fenoll riprende la definizione di algoritmo secondo A. GARCÍA SERRANO, *Inteligencia artificial. Fundamentos prácticos y aplicaciones*, Madrid, 2016, p. 2 ss.

¹⁵ Il termine è stato utilizzato per la prima volta nel 1956 in una riunione tenutasi presso il Dartmouth College (USA), a cui parteciparono coloro i quali poco tempo dopo sarebbero diventati i principali ricercatori in quella materia scientifica: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon.

esponenziale e ha cominciato ad offrire un ventaglio di possibilità e di applicazioni, che aumenta di giorno in giorno, è che la capacità di calcolo dei computer ha permesso di raggiungere livelli prima inimmaginabili.

Con questo orizzonte, di fronte alle possibilità poste dall'IA, la Commissione Europea ha deciso di adottare la Carta Etica Europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari¹⁶.

La stessa Carta Etica sottolinea che «L'intelligenza artificiale (IA) può trasformare il nostro mondo in positivo: può migliorare l'assistenza sanitaria, ridurre il consumo di energia, rendere le automobili più sicure e consentire agli agricoltori di utilizzare le risorse idriche e naturali in modo più efficiente. L'IA può essere utilizzata per prevedere i cambiamenti ambientali e climatici, migliorare la gestione dei rischi finanziari e fornire gli strumenti per fabbricare, con minor spreco, prodotti su misura per le nostre esigenze. La IA può anche contribuire a intercettare le frodi e le minacce di cibersicurezza e consente agli organi preposti di far rispettare la legge e alle forze dell'ordine di lottare più efficacemente contro la criminalità. L'IA può portare benefici all'intera società e all'economia. È una tecnologia strategica attualmente in fase di sviluppo e di diffusione a ritmi rapidi in tutto il mondo. Ciò nonostante, crea però anche nuove sfide per il futuro del lavoro e solleva questioni giuridiche ed etiche».

Concentrandoci sul panorama giuridico e legale, di fronte ad un'inarrestabile diffusione della valorizzazione e dell'utilizzo della IA in questo settore, stupisce l'assenza di un'attuazione della stessa atto a mettere la dottrina al servizio della giurisprudenza. La IA nel settore legale può portare vantaggi a tutti gli operatori del diritto, e in diverse direzioni.

Tale approccio ci porta a strutturare i contatti e il rapporto della IA con il processo.

- A. IA preprocessuale
- B. IA intraprocessuale

¹⁶ Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica (Bruxelles 8/4/2019).

A. IA preprocessuale

Gli effetti e le ripercussioni dell'IA prima del processo, nelle fasi precedenti e in quelle preparatorie dello stesso, sono quelli attualmente più sviluppati. Sono gli studi legali quelli che hanno potuto trarne più rapidamente un guadagno. In tutte le loro attività: dal momento in cui i clienti richiedono una consulenza o presentano una controversia, fino alla preparazione della strategia processuale, passando per la gestione dello studio.

In questo modo la IA preprocessuale è presente negli studi legali, ed è logico, visto che gli altri operatori dei servizi giuridici, non sono entrati in gioco.

A questo punto, dobbiamo inquadrare la presenza della IA preprocessuale all'interno degli studi degli avvocati.

i. IA nel "back office".

Si tratta del supporto dell'IA per quanto riguarda la gestione dello studio. Parliamo di gestione interna, che non è legata al rapporto con i clienti, ma è uno strumento utile per la gestione di documenti legali o meno.

- Verifica dei contratti: in base a modelli prestabiliti, sarà possibile confrontare diversi modelli di contratti e verificare l'esistenza di clausole non coincidenti, inesistenti o aggiuntive, oltre che le variazioni degli importi economici prestabiliti, o classificare contratti e clausole.

- Ricerca di informazioni, sentenze e giurisprudenza: in base a delle linee guida chiave da inserire nel sistema. Il robot da solo sarebbe in grado di cercare, in pochi secondi, tutta l'informazione utile di cui abbiamo bisogno, ben oltre una semplice ricerca che fino ad ora potevamo effettuare attraverso parole chiave in taluni documenti.

ii. IA nel "front office".

In questo caso, la IA si mette al servizio degli studi legali nella relazione con i clienti. Sia nei primi contatti relativi alla consulenza vera e propria, sia nelle prime risposte che possono essere offerte. È ovvio che stiamo parlando di problemi semplici, ai fini di classificarli e trasferirli agli uffici corrispondenti.

A questo punto è necessario citare ROSS Intelligence (da qui in poi ROSS) che si è autodefinito come il primo avvocato robot.

ROSS¹⁷, l'avvocato che si basa sulla piattaforma Watson di IBM, è un robot dotato di intelligenza artificiale, anche se non è esperto legale né offre applicazioni per tutti i settori, come ci hanno fatto credere, ed è ben lungi dall'essere un avvocato in quanto tale.

ROSS si specializza in fallimenti e procedure concorsuali, ed è proprio questa la materia per cui l'applicazione si dimostra veramente utile. D'altra parte, però si tratta di un altro sistema di ricerca di diritto e documenti legali, solo che è più sofisticato di quelli conosciuti fino ad ora. Riduce il tempo di ricerca dell'avvocato tra gli 11 e i 15 minuti, riconosce il linguaggio naturale delle persone e se si cerca qualcosa non visualizza solamente quei documenti nei quali compare la parola chiave introdotta, ma anche quelli collegati al tema in questione.

iii. IA e Giustizia Predittiva.

La IA ha permesso di sviluppare notevoli sistemi predittivi. La ragione dipende dal fatto che la IA è particolarmente efficace nell'analisi dei dati (algoritmi) inseriti, li incrocia, effettua molteplici combinazioni e alla fine ottiene le conclusioni, in definitiva, le predizioni.

La giustizia predittiva va inquadrata nella IA preprocessuale, poiché viene utilizzata prima che vi sia il processo e possiamo individuare due diversi orientamenti.

Da una parte la predizione nell'ambito dell'azione penale e dell'indagine e dall'altra, nell'identificazione di modelli giurisprudenziali, che permettano di realizzare previsioni relative ai futuri provvedimenti delle autorità giudiziarie.

All'interno di tale gruppo troviamo, per esempio, COMPAS «uno strumento di intelligenza artificiale che cerca di calcolare la probabilità di recidiva di una persona. Viene utilizzato sia per i detenuti condannati in via definitiva che in via provvisoria»¹⁸.

Il funzionamento di COMPAS è incentrato in una serie di algoritmi basati sulle generalità del reo, che vengono combinati con il crimine eventualmente commesso, per realizzare una predizione sulle probabilità di recidiva del soggetto. COMPAS è stato

¹⁷ Noto per essere la versione giuridica del sistema informatico cognitivo della IBM, il non meno noto Watson, ROSS è più di una semplice copia giuridica di Watson. ROSS opera dal Canada, che si posiziona come uno dei centri mondiali più importanti per quel che riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e anche se include alcuni elementi presi in prestito da Watson, il suo punto di forza consiste in un framework di IA creato internamente che si chiama Legal Cortex.

¹⁸ J. NIEVA FENOLL, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, cit., p. 67 ss., riporta altri programmi simili di predizione del rischio, ma non così efficaci, quali FOTRES OASIS, HCR-20, SVR-20 e RSVP, SARA, ODARA, VRAG o STATIC.

censurato perché ricolmo di pregiudizi razzisti, pregiudizi stabilitisi fin dall’inserimento dell’algoritmo. Il risultato di tale potenziale onere razzista è che le previsioni incidono sui valori di pericolosità che risultano più alti per gli “afroamericani che per le persone di razza bianca”.

Dall’altra, la predizione di provvedimenti delle autorità giudiziarie, in base ad analisi e alla sistematizzazione dei dati relativi a ciascuno di tali provvedimenti, volta ad ottenere i probabili pronunciamenti relativi ad ognuno di essi.

La giustizia predittiva, attualmente, comporta, da parte degli studi legali un notevole investimento, soprattutto da parte di avvocati di grande fama, per arrivare, attraverso la IA, a stabilire, il possibile pronunciamento di un caso concreto. La predizione sul probabile pronunciamento si ottiene grazie alla combinazione dei dati inseriti dagli algoritmi e che raccolgono i provvedimenti precedenti della stessa autorità giudiziaria su questioni specifiche.

In questo modo, si ottiene la predizione di decisioni giudiziarie, come nel caso di Watson/Ross della IBM¹⁹ e Blue. Tali strumenti, attraverso la IA, riescono ad individuare modelli giurisprudenziali.

Un altro caso è quello di Lex Machina²⁰, una piattaforma che svela i dati relativi alle controversie, e visualizza informazioni relative a giudici, avvocati, parti in causa nonché gli argomenti dei casi stessi, estratti da milioni di pagine di informazione sulle controversie. Un’analisi permette di scoprire e comunicare modelli significativi nei dati²¹.

B. IA intraprocessuale

Nel momento in cui parliamo di IA intraprocessuale, ci stiamo già focalizzando sulla materia che ci interessa, ossia l’ingresso di questi strumenti nell’ambito processuale.

La presenza dell’IA nel processo è monopolizzata dagli avvocati di parte, un tema che affrontiamo proprio con il presente lavoro, con la proposta di un accesso delle autorità giudiziarie all’IA al momento delle motivazioni dei rispettivi provvedimenti giudiziari.

¹⁹ ROSS INTELLIGENCE è la versione giuridica di IBM’s Watson Debater mentre la versione spagnola è JURIMETRIA (Wolters Kluwer).

²⁰ <https://lexmachina.com/what-we-do/>

²¹ Premonition e LegalOptics. Entrambe le aziende verificano chi sono gli avvocati che vincono i processi, davanti a quali giudici e con quali contenuti.

Ma prima di entrare nella materia in questione, dobbiamo definire alcune limitazioni sulla presenza dell'IA nel processo.

Visto lo sviluppo delle tecnologie e delle comunicazioni e la loro applicazione in tutti i settori della società e nelle relazioni sociali, commerciali, economiche, nei rapporti di lavoro, ecc., sono per forza di cose diventati parte di eventuali conflitti. L'IA entra nel processo sia come oggetto della controversia, ma può anche farlo come mezzo di prova.

Come oggetto di controversia, la IA nelle sue molteplici versioni, genera conflitti ed è fonte di responsabilità civile. In questo modo, nel processo si dibatte la responsabilità del danno causato e pertanto di questioni inerenti la legittimazione passiva.

La IA come mezzo di prova nel processo è un'altra realtà, sia penale che civile.

In particolare, è nel processo civile dove incontriamo una vasta gamma di supposizioni dell'IA, che entrano nel processo sotto forma di mezzo di prova.

A dimostrazione di ciò ci sono gli *smart contract*, contratti la cui esecuzione e adempimento avvengono in modo autonomo e automatico, senza intermediari. Tali contratti sono caratterizzati da “script” (protocolli informatici) elaborati con linguaggi di programmazione, dove i termini contrattuali corrispondono a semplici frasi e comandi nel codice che lo costituisce. Gli *smart contract* sono autoeseguibili e si basano sulla tecnologia della *blockchain*, possono dare origine a conflitti e in questi casi, il loro contenuto, i termini e gli accordi degli stessi, possono diventare oggetto di prova, ragion per cui arrivati a questo punto ci si dovrebbe domandare come possano essere portati nel processo.

Emergono questioni complesse relative al trattamento di queste presunte prove digitali, al loro trattamento come prova periziale o prova documentale, nel definire gli *smart contracts* documenti digitali.

III. LA intraprocessuale e giudiziaria

Concretamente l'oggetto di studio del presente lavoro è la presenza dell'IA nel processo, messa al servizio delle autorità giudiziarie.

La realtà dell'IA nella società odierna è innegabile, dobbiamo capire che non stiamo parlando del futuro ma del presente.

In precedenza abbiamo constatato come l'utilizzo degli strumenti dell'IA venga capitalizzato dagli studi legali; la loro presenza nel mondo del diritto si nota con la semplice constatazione che le aziende di *Legal tech*, non smettono di crescere.

Perciò, dopo una breve panoramica sull'utilizzo dell'IA nel mondo del diritto, salta all'occhio in modo eclatante, l'assenza di tali strumenti al servizio delle autorità giudiziarie.

Le nuove tecnologie e il loro utilizzo al servizio del mondo legale. Il presente caso è quello di "Robot Pepper, in Giappone "che è in grado di comunicare e interpretare le emozioni dell'essere umano"²², si tratta di uno strumento che mira a rilevare l'affidabilità delle testimonianze e dei testimoni, attraverso l'interpretazione del linguaggio non verbale, i lineamenti e l'espressività.

I giudici e i magistrati non approfittano delle possibilità offerte oggi dagli algoritmi. Potremmo dire che svolgono la loro funzione giurisdizionale dando le spalle alla tecnologia, ciò che rappresenta una perdita di opportunità per migliorare, di aggiornamento e di semplificazione.

Nel presente lavoro cerchiamo di mostrare la necessità di un contributo maggiore della dottrina nella giurisprudenza, attraverso la IA, il che vuol dire che il suo punto d'accesso nel processo, è il momento dell'argomentazione nell'elaborazione della sentenza.

Tuttavia, prima, vorremmo ricordare che la presenza dell'IA nell'attività giudiziaria, punta a ottenere maggior protagonismo, con l'intenzione di accelerare determinati procedimenti giudiziari.

Cominciano già a essere presi in considerazione dei sistemi automatizzati per rendere più agili le procedure, raccogliere le argomentazioni e le motivazioni, verificare i dati.

Vengono compiuti dei tentativi di dare soluzioni alle parti per evitare un processo per questioni quantificabili, che sottostanno a formule matematiche: per fissare quantità, multe, liquidazioni, risarcimenti e persino revisioni di reddito, che sono soggette a formule o parametri complessi.

In definitiva, si vogliono decongestionare gli organi giudiziari e nello stesso tempo, dare risposte che siano più tempestive, imparziali nonché, e qui sorge il dubbio, anche più

²² Rivista del Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola, n. 108, febbraio 2018.

attendibili; però questo verrà analizzato in un altro momento. Non prima di far notare che esistono importanti ostacoli di fronte all'ipotesi di sostituire le autorità giudiziarie, con l'IA.

Il Regolamento 2016/679/UE e la Direttiva 2016/680/UE definiscono allo stesso modo tali concetti negli artt. 3.4 e 5; 4.4 e 5, rispettivamente, come segue:

“Profilazione” qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

Allo stesso modo in entrambi i testi dell'UE viene regolato il divieto di decisioni individuali automatizzate, l'art. 22 del RGPD denominato Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la “profilazione”, regola l'elaborazione e la raccolta dei dati personali nel modo che segue: 1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la “profilazione”, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

La Direttiva 2016/680/CE nell'art. 3.4 definisce la «profilazione»²³, mentre nell'art. 11 vieta le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la “profilazione”, salvo siano autorizzate dal Diritto dell'Unione Europea o dello Stato

²³ Direttiva 2016/680/CE, art. 3.4: «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

membro²⁴, includendo quelle che risultino discriminatorie²⁵. Tuttavia, non viene esclusa la possibilità di “profilazione”, poiché nell’art. 24 viene inclusa tra i registri delle attività di trattamento.

IV. LA nesso tra giurisprudenza e dottrina

All’inizio del presente lavoro abbiamo visto, come la giurisprudenza soffra la presenza della dottrina.

I provvedimenti giudiziari sono caratterizzati, nella maggior parte dei casi, dall’assenza di tesi dottrinali nelle argomentazioni. Al contrario, abbiamo altresì segnalato, come il termine “dottrina” rimanga relegato ai pareri uniformi di un Tribunale determinato (in special modo la Corte Suprema) o addirittura di una particolare sezione.

Tutto ciò si riflette nei provvedimenti giudiziari, attraverso, verrebbe da dire, un meccanismo di auto feedback da parte della giurisprudenza. Pensiamo che tale isolamento giuridico non sia vantaggioso; la pluralità, i diversi punti di analisi e di studio, l’ampiezza delle interpretazioni delle istituzioni giuridiche, rappresentano un arricchimento. La pluralità di opinioni e prospettive, permette di evolvere in tutti i settori della scienza e della società.

La presenza piuttosto limitata della dottrina, citata sia in modo generico, che individuale, potremmo dire che ne è una testimonianza.

L’immagine che proietta tale realtà è quella di due “informati” che procedono parallelamente, senza alcun contatto. L’assenza di traffico tra dottrina e giurisprudenza avviene in una direzione, poiché la dottrina quando si occupa di studiare la giurisprudenza, prende come riferimento i procedimenti giudiziari, per osservare la linea adottata ed essere addirittura un modello, in alcuni casi, delle costruzioni della dottrina.

Di conseguenza, «è più importante fare in modo che l’avvicinamento tra la dottrina e la giurisprudenza sia considerato all’interno del sistema giudiziario la normalità, e, in modo

²⁴ Direttiva 2016/680/CE, art. 11: «sia vietata una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull’interessato salvo che sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento».

²⁵ Direttiva 2016/680/CE, Visto (38) e art. 11.3.

corresponsabile, far sì che il mondo accademico elabori un corpus dottrinale che enfatizzi la ricerca di soluzioni praticabili»²⁶.

È necessaria, pertanto, una modernizzazione nella forma in cui la dottrina viene trasmessa, concretamente la dottrina del diritto. La dottrina ha perso peso e protagonismo nei diversi settori di influenza, nei quali tradizionalmente esercitava un'autorità.

La IA è il canale adatto affinché la giurisprudenza possa “bere” dalla fonte delle teorie dottrinali, così come gli avvocati traggono beneficio dalla giurisprudenza, sia per argomentare gli scritti processuali, sia per ricorrere alla giustizia predittiva, vista in precedenza.

La presenza dell'IA nei palazzi di giustizia e nelle aule di tribunale, possiamo dirlo, è minima. Infatti al giorno d'oggi si limita all'utilizzo di motori di ricerca di giurisprudenza, con un meccanismo denominato “intelligenza artificiale debole”²⁷. Tenendo conto, che così facendo perdura l'incrocio di giudici e magistrati che si nutrono solamente dei propri pronunciamenti, senza nessuna aspirazione di apertura,

Le possibilità della IA, tuttavia, sono molto più ambiziose, in particolare per quel che riguarda l'argomentazione. Quando si parla di argomentazione è necessario segnalare, che non si tratta di un'attività meccanica, non è un'operazione matematica, dove $2+2=4$. L'argomentazione giuridica richiede l'attività umana, che non può essere imitata dall'IA. L'autorità giudiziaria svolge un'attività di valutazione delle sfumature, che non vengono sancite dalla legge, ma che loro, a differenza della macchina, sono in grado di interpretare.

Tuttavia, la IA è uno strumento per cercare e inquadrare argomenti; gli algoritmi vengono messi al servizio del processo.

Alcuni di questi strumenti disponibili al giorno d'oggi sono: QUESTMAP, ARGUMED, CATO o ROSS INTELLIGENCE²⁸.

In questi casi, gli algoritmi servono per strutturare le argomentazioni giuridiche e facilitare il compito di avvocati e giudici. Anche se a noi interessa di più in questo momento l'impiego da parte delle autorità giudiziarie. La realtà è che tale impiego avviene maggiormente negli studi legali, come abbiamo già osservato in precedenza.

²⁶ D. CIENFUEGOS SALGADO, D. CIENFUEGOS SALGADO, *La dottrina y la jurisprudencia. Reflexiones acerca de una relación indispensable*, cit., p. 101.

²⁷ J. NIEVA FENOLL, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, cit., p. 23 ss.

²⁸ J. NIEVA FENOLL, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, cit., p. 29 ss.

Continuiamo pertanto, a prendere atto della riluttanza degli organi giurisdizionali ad accettare l'ingresso nelle loro attività di effettiva tutela giurisdizionale dell'art. 24.1 CE, di altri attori e strumenti.

Il cambiamento dal punto di vista qualitativo, per fare in modo che la giurisprudenza venga arricchita dalla dottrina, dai suoi studi, dalle critiche alle norme, dalle interpretazioni, ecc. è rappresentato dagli strumenti dell'IA in cui vengono archiviati i lavori dei ricercatori giuridici, del mondo accademico.

In questo modo, la dottrina porta avanti la propria metodologia scientifica con lo scopo di analizzare da vicino istituzioni e costruzioni giuridiche e metterla al servizio di giudici e magistrati, attraverso la IA.

Si tratta di proporre un modello opposto a quello degli archivi giurisprudenziali, offrendo quel tanto agognato arricchimento della dottrina, che stiamo studiando.

Il modello di ROSS INTELLIGENCE, che è la versione legale dell'IBM's Watson Debater, può essere considerato un punto di riferimento per un collegamento tra giurisprudenza e dottrina, che si rispecchia nei provvedimenti giudiziari.

ROSS INTELLIGENCE, si avvale dell'elaborazione del linguaggio naturale e del machine learning o apprendimento automatico, per cui aumenta la qualità dei risultati ottenuti e si riduce il tempo impiegato.

Vero è che ROSS INTELLIGENCE, ottiene maggior successo nel campo della ricerca delle sentenze, ma bisogna tener conto che offre anche testi di diritto.

Questa tecnologia basata su IBM's Watson Debater, ha la capacità di offrire a giudici e magistrati i contenuti dottrinali, ordinati per materie, sistemi legislativi, leggi, ecc.

Un utilizzo dell'IA da parte delle autorità giudiziarie porterebbe a un maggior dinamismo della giurisprudenza, un adattamento più rapido alla realtà sociale, ai cambiamenti tecnologici, della finanza, delle relazioni commerciali.

Partendo dal fatto che la metodologia di coloro che sono responsabili di fornire l'effettiva tutela giurisdizionale, si basa sulla risoluzione delle controversie e sulla corretta emissione delle risoluzioni necessarie a questo fine, il compito di studiare le istituzioni giuridiche o delle relazioni sociali viene delegato agli autori della dottrina, che invocano cambiamenti legislativi e giurisprudenziali.

In questo modo, la IA agevola e semplifica la messa a disposizione, per giudici e magistrati, dei testi dottrinali, affinché possano essere consultati al momento di formulare i provvedimenti giudiziari.

L'influenza della dottrina nella giurisprudenza, attraverso la IA è una possibilità reale, di arricchire i provvedimenti giudiziari, rompere l'immobilismo, che a volte si verifica. Inoltre in questo modo è possibile evitare i pregiudizi che in alcune occasioni vengono ereditati da alcuni provvedimenti e al tempo stesso rinnovare e arricchire la funzione giurisdizionale, per operare e lavorare in modo consono ai tempi e agli strumenti a disposizione.

Abstract

The existing distance between the jurisprudence and the doctrine, is evidenced in the very few references to the doctrine in the judicial resolutions. The doctrine has a methodology for research and study of legal texts and social reality, which is a wealth for judicial decisions. However, judges and magistrates do not regularly consult the opinions of the academy.

This situation shows that the doctrinal authors, as a whole, must modernize. Modernization must be done by taking advantage of AI, to spread their positions and legal constructions.

AI is present in the legal world, especially in law firms, which take advantage of it because it is a benefit, which also translates into better economic results. AI technology is a golden opportunity for judges and magistrates to streamline their decisions without needing the effort or the methodology of the doctrine.

Cadice, novembre 2020.